

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INNOVAZIONE SOCIALE ALL'AMBITO DELLA FRAGILITA' E DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO - CIG: Z2F24CB5BC**

(Reg. int. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

TRA

**L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giorgio Gasparini"**, con sede legale in Vignola (Mo), Via Libertà n. 823, C.F./P.IVA: 03099960365, legalmente rappresentata dal **Dott. Marco Franchini**, nella sua qualità di Amministratore Unico;

E

**L'Associazione di Promozione Sociale "ABITARESOCIALE"** – con sede e domicilio fiscale in Cagliari alla Via Piero Schiavazzi n°71, in persona del Socio fondatore Dott. Francesco, nato a Cagliari (CA) il 26 maggio 1980 - Cod. Fisc. CCCFNC80E26B354C – che agisce nel presente atto con delega speciale del Dott. Giuseppe Frau, nato a Serrenti il 27 gennaio 1952 C.F. FRAGPP52A271667G – Presidente e Rappresentante legale dell'Associazione;

PREMESSO

- Che il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati e che detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione;
- che il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante il Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- che il Codice del Terzo settore definisce, all'articolo 17, "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione";
- Visto in particolare l'art. 56 del D.lgs.117/2017 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  
"GIORGIO GASPARINI" VIGNOLA

Enti Pubblici Soci: Unione di Comuni Terre di Castelli /  
Castelnovo Rangone / Castelvetro di Modena / Guiglia /  
Marano sul Panaro / Montesa / Savignano sul Panaro  
Spilamberto / Vignola / Zocca

Via Libertà, 823 41058 Vignola (Mo)  
T 059 770 5211  
F 059 770 5200  
M info@aspvignola.mo.it  
W www.aspvignola.mo.it  
PEC aspvignola@pec.it  
C.F. / P.I. 03099960365

organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;

- che la Regione Emilia Romagna riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile;
- che gli obiettivi del nuovo Piano sociale e sanitario dell'Emilia-Romagna per il triennio 2017-2019, quale documento di programmazione politica della Regione Emilia-Romagna nel settore sanitario e sociale, sono la lotta all'esclusione, alla fragilità e alla povertà e la messa in campo di nuovi strumenti per fornire servizi sempre più “integrati” e più vicini ai cittadini;
- che la L.R. Emilia Romagna 12 marzo 2003, n° 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” riconosce il ruolo e la rilevanza sociale ed economica dell'Associazionismo, ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità regionale, ne favorisce pluralismo e autonomia e ne sostiene le attività; tra le altre forme di associazionismo anche le associazioni di promozione sociale, ai sensi della norma regionale, possono partecipare alla programmazione, progettazione, realizzazione ed erogazione degli interventi del sistema locale dei servizi sociali a rete;

**Richiamata** la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 32 del 31/08/2018 con la quale si è:

- evidenziata la necessità di stipulare convenzioni con associazioni laddove siano presenti forti elementi di integrazione con le politiche e la mission dell'Azienda;
- precisato che l'Azienda è soggetto gestore anche di progetti e servizi, orientati all'innovazione, che si prendono cura della persona in contesti abitativi residenziali e semiresidenziali, i quali devono essere pensati e realizzati per essere adeguati alle necessità ed alle esigenze degli utenti;
- che in quest'ambito la collaborazione di Associazioni nel ripensare gli allestimenti e l'organizzazione degli spazi fisici, con particolare attenzione ai progetti attualmente in corso, quali, a titolo esemplificativo: il progetto “Dopo di noi” per disabili, la Comunità Alloggio per anziani “Il castagno selvatico” di Guiglia – attualmente in fase di ristrutturazione -, il Centro socio riabilitativo per disabili “I Portici”, può essere di supporto e di aiuto;

**Visti:**

- la proposta di collaborazione inoltrata all'Azienda (prot. n° 1770/2018 del 21 maggio 2018) dall'Associazione di Promozione Sociale “**ABITARESOCIALE**” con sede in Cagliari alla Via P. Schiavazzi n°71, orientata a sostenere l'Azienda in progetti di innovazione sociale che promuovono l'invecchiamento attivo, nuove forme di abitare e la solidarietà tra generazioni;
- la successiva offerta di attività con indicati i costi indicativi oggetto di rimborso da parte dell'Azienda (prot. n° 2180/2.14 del 26 giugno 2018);
- lo Statuto dell'Associazione “**ABITARESOCIALE**”;

Tutto ciò premesso

SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### **Articolo 1 - Richiami e premesse**

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “*Giorgio Gasparini*”, di seguito “Azienda” e l'Associazione di Promozione Sociale “Abitaresociale” di seguito “Associazione” approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente convenzione

#### **Articolo 2 - Oggetto della convenzione**

In forza dell'articolo 56 del Codice del Terzo Settore, approvato con Decreto Legislativo n. 117/2017 e nelle more dei decreti attuativi, l'Azienda si avvale dell'attività dell'Associazione per l'esecuzione di

*“Progetti di innovazione sociale nell’ambito delle fragilità e dell’invecchiamento attivo”* che richiedono, per le loro caratteristiche, l’apporto di soggetti con comprovata esperienza nell’individuazione e progettazione di soluzioni abitative adeguate. Rimane in capo all’Azienda la titolarità delle iniziative e delle scelte.

La collaborazione consisterà in una supervisione dei progetti e sarà finalizzata a sostenere la promozione di modelli abitativi che favoriscano l’adattamento dello spazio fisico alle esigenze specifiche degli utenti insieme ad una dimensione di integrazione comunitaria.

Per ogni progetto verranno prodotte delle schede tecniche di valutazione e indicazioni utili a indirizzare la progettazione verso gli obiettivi prefissati.

### **Articolo 3 - Finalità**

Ai sensi dell’art. 56 del D.lgs. 117 del 2/08/2017 la presente convenzione è finalizzata allo svolgimento di attività o servizi sociali di interesse generale, in condizioni più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, ed alla collaborazione per la realizzazione di idee progettuali per le quali è necessario coniugare competenze e professionalità multidisciplinari orientate alla realizzazione di modelli abitativi, a ricerca e formazione nel campo della innovazione sociale.

L’Azienda si avvale dell’attività dell’Associazione per la progettazione, divulgazione e promozione, nell’ambito dei progetti di cui al precedente art. 2, di proposte di modelli di “abitare sociale con servizi”.

Per quanto riguarda la tipologia di interventi, questa si muoverà sulla traccia di attività già strutturate e con la finalità ultima di rispondere all’esigenza soggettiva della persona con fragilità, di ricoprire un ruolo ancora attivo e di utilizzare la sua esperienza per rispondere ai bisogni nell’ambito della rete dei servizi socio-sanitari.

Gli obiettivi generali che il progetto persegue, sono i seguenti:

- prevenire ed alleviare condizioni di isolamento e di solitudine attraverso interventi rivolti a tutte le persone che versano in uno stato di difficoltà;
- mantenere i livelli di autonomia delle persone promuovendo l’attivazione di forme di auto-aiuto e modalità innovative di collaborazione tra soggetti diversi;
- favorire la creazione di spazi capaci e belli per coloro che lo vivono e attrattivi per la Comunità, che favoriscano le pratiche socio-educative al passo con le più recenti metodologie

Le attività suddette sono rivolte ad utenza residente nei Comuni facenti parte dell’Azienda.

### **Articolo 4 - Impegni dell’Associazione**

L’Associazione deve garantire che i soggetti inseriti nell’attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle cognizioni tecniche e professionali necessarie allo svolgimento delle attività proposte e delle prestazioni specifiche, ivi compresi gli eventuali collaboratori impegnati nell’attività, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017.

Tutti i soggetti coinvolti dall’Associazione devono essere regolarmente assicurati, ai sensi dell’art. 18 “Assicurazioni obbligatorie” del D.Lgs. 117/2017, con polizza contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività oggetto della presente convenzione, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, per qualsiasi evento possa verificarsi.

Gli oneri delle suddette coperture, con validità non inferiore alla durata del progetto, sono a carico dell’Azienda.

Il progetto, nei suoi vari step, prevede il coinvolgimento e la relazione con altri soggetti istituzionali, quali Unione Terre di castelli, Consulta del volontariato, Associazioni .....ecc..., a soggetti privati che sui specifici progetti di servizi orientati all’innovazione sociale (invecchiamento attivo, “dopo di noi” ecc...) saranno di volta in volta coinvolti e all’utenza disabile e anziana, quali soggetti destinatari dei relativi progetti specifici.

Data la particolare delicatezza degli ambiti di attività, l'Azienda e l'Associazione convengono che tutta l'attività inerente il progetto di cui alla presente convenzione, sia improntata alla massima tutela e al rispetto della privacy dell'utenza coinvolta. L'attività dovrà essere condotta nel totale rispetto dei diritti, della dignità delle persone e svolta con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti per i servizi a cui il progetto è rivolto.

L'Associazione si impegna, infine:

- a vigilare sullo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione;
- a comunicare immediatamente al referente istituzionale ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto e sulla validità della presente convenzione;
- a rendere con continuità le attività programmate e nei tempi preventivamente concordati con l'Amministratore Unico dell'Azienda, o suoi collaboratori, e a dare immediata comunicazione all'Azienda delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività;

#### **Articolo 5 - Impegni dell'Azienda**

L'Azienda è tenuta a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'Associazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

#### **Articolo 6 - Responsabilità**

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività messe in essere per la realizzazione del progetto, sollevando espressamente l'Azienda da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto del presente accordo.

#### **Articolo 7 - Referenti**

Per la gestione del Progetto, l'Associazione si avvale di propri associati o collaboratori, rendendosi responsabile e garante della professionalità, delle competenze, affidabilità e serietà, dei soggetti coinvolti. Il Presidente dell'Associazione rimane la persona di riferimento per l'Azienda. Per l'Associazione la persona di riferimento a garanzia del raggiungimento degli obiettivi è l'Amministratore Unico.

I referenti del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, collaborano con tutti i soggetti istituzionali e privati interessati dal progetto, avendo cura di verificare che gli le persone impegnate rispettino i diritti, la dignità e le opzioni dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

I referenti verificano i risultati del progetto attraverso incontri periodici all'uopo allargati ai soggetti istituzionali di volta in volta interessati.

#### **Art. 8 - Contributo**

Per la gestione del Progetto, l'Azienda riconosce all'Associazione un contributo finalizzato a finanziare le seguenti attività:

- contributo di idee progettuali inerenti la realizzazione di allestimenti e spazi fisici collegati ai diversi progetti di innovazione sociale in progetti specifici come in premessa e a titolo esemplificativo richiamati;
- messa in atto e conduzione dei processi (sia interni che esterni all'Azienda); coordinamento ed organizzazione in sinergia con il referente aziendale;
- oneri relativi alla copertura assicurativa, per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;

- i costi di gestione (telefonici sostenuti per il servizio di carburante nonché tutte le altre spese connesse come pedaggi autostradali, tariffe parcheggio, etc.; per la formazione dei volontari, se connessa alla presente convenzione)
- spese per personale dipendente e/o di eventuali collaborazioni strettamente necessarie alla realizzazione compiuta del progetto;

In via presuntiva, da confermarsi, l'Azienda riconosce che il contributo può quantificarsi in € 6.000,00 (euro seimila/00) e sarà liquidato previa acquisizione di nota spese documentate e dietro presentazione di regolare fattura emessa nel rispetto della normativa vigente.

Le parti convengono che la liquidazione potrà avvenire anche in più tranches corrispondenti alla realizzazione dei vari step.

In particolare si precisa che le modalità di erogazione del contributo spese avverrà con le seguenti modalità:

- prima tranche all'avvio del progetto nella misura del 30%, dietro presentazione di regolare nota emessa nel rispetto della normativa vigente;
- seconda tranche nella misura di un ulteriore 30% a progetto avviato e a conclusione della prima parte di attività, dietro presentazione di regolare nota emessa nel rispetto della normativa vigente e correlata da documentati giustificativi di spese;
- terza tranche a saldo a progetto concluso e ad avvenuta documentata realizzazione di quanto previsto nella presente convenzione, dietro presentazione di regolare nota emessa nel rispetto della normativa vigente e correlata da documentati giustificativi di spese;

Le spese ammissibili sono quelle effettivamente sostenute e come sopra previste.

#### **Art. 9 – Durata e cause di risoluzione**

L'Azienda e l'Associazione convengono che la presente convenzione avrà durata coincidente con la piena realizzazione del progetto che, di massima, dovrebbe concludersi entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione.

L'Azienda potrà risolvere, previa diffida, in ogni momento la presente convenzione per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione stessa fino al ricevimento della diffida. Costituisce altresì causa di risoluzione anticipata lo scioglimento della Associazione.

L'associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte dell'Azienda di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

#### **Art. 10 - Controlli**

Rimane comunque in capo all'Azienda il controllo e la verifica sulla realizzazione del progetto, sia nel suo complesso che nell'organizzazione puntuale delle specifiche attività, comprese quelle da svolgere in collaborazione con i soggetti istituzionali e privati di cui al precedente art. 4.

Viene istituito su indicazione dell'Amministratore Unico un Gruppo di Coordinamento con compiti di verifica, organizzazione e monitoraggio.

#### **Art. 11 – Ulteriori adempimenti**

Durante lo svolgimento del Progetto l'Associazione è tenuta a:

- rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni;
- mantenere la totale riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività;

- fare riferimento al Referente dell’Azienda di cui al precedente art. 7, per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- Osservare e rispettare le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e nel Codice di Comportamento dell’Azienda approvato con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 36 del 23 dicembre 2014;

#### **Art. 12 – Spese contrattuali**

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell'art.82, comma 5, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 secondo e sarà registrata solo in caso d’uso.

#### **Art. 13 – Divieto di cessione**

E’ vietata la cessione del presente contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui l’Associazione sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

#### **Art. 14 - Documentazione**

L’Associazione ha prodotto all’Azienda tutta la documentazione necessaria alla stipula della presente convenzione, ed in particolare si è assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm. e ii..

#### **Art. 15 – trattamento dati personali**

Con la sottoscrizione della presente convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della convenzione, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Il titolare, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della convenzione.

Ai fini e per gli effetti di cui al G.D.P.R., Regolamento Europeo n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al la vigente normativa. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato.

#### **Art. 16 – Rinvio alle norme vigenti**

Per quanto non espressamente contemplato dalla presente convenzione, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

Letto, approvato e sottoscritto

L’Associazione di Promozione Sociale

*“AbitareSociale”*

Il Socio fondatore delegato

*Dott. Francesco Cocco*

L’ Azienda Pubblica Servizi alla Persona

*“Giorgio Gasparini”*

L’Amministratore Unico

*Dott. Marco Franchini*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*